



COMUNE DI ASSORO
PROV. DI ENNA

SETTORE IV° - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI E DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 02/08/2006

Pubblicato dal 16/08/2006 al 15/09/2006

Modificato e integrato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 12/09/2018

PREMESSE E LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO

Il presente regolamento si prefigge il raggiungimento di un duplice scopo:

- di procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del Comune;
- di definire tutti i criteri operativi che mettono l'Ente Locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni assistenziali, nelle condizioni di provvedervi.

Gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano in prestazioni economiche dirette e non economiche e sono finalizzate a garantire al cittadino in stato di bisogno, mezzi di sussistenza adeguati al fine di alleviare gravi situazioni esistenziali.

Alla luce delle profonde innovazioni, modifiche legislative e sostanziali tagli di spesa da parte della Regione Siciliana, i suddetti interventi tendono a realizzare e uniformare i criteri di erogazione dei servizi con particolare riferimento all' "Assistenza Economica" rendendo così omogenee le categorie assistibili, assicurando parità di trattamento a parità di bisogno.

Gli interventi sono rivolti ai cittadini e/o nuclei familiari residenti da almeno un anno nel territorio del Comune che versano in condizioni e stati di disagio; sono altresì rivolti ai cittadini non residenti, ma solo per prestazioni di carattere urgente.

Al fine di migliorare i rapporti con l'utenza si ritiene, in osservanza alle normative vigenti e agli accordi contrattuali introdurre, nel presente regolamento la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni assistenziali, applicando le norme dell'autocertificazione di cui alla Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, con le modifiche e le integrazioni della Legge 127/97 e tutte le istruzioni diramate dalle varie Circolari Ministeriali e Assessoriali.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

In conformità e nel rispetto delle norme legislative, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- fissa e determina i criteri attraverso i quali procedere alla erogazione dei servizi ai cittadini meno abbienti, nello sforzo istituzionale di garantire nel medio e/o breve periodo ad ogni cittadino bisognoso un accettabile tenore di vita;
- si prefigge di recuperare e mantenere ad uno stato di decorosa vivibilità categorie di persone che, per fattori socio-ambientali, sono vittime di esiti emarginanti o di fenomeni di degrado sociale;
- disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico;
- attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART. 2 FORME DI ASSISTENZA

Il Comune si fa carico di tutte le forme di assistenza previste dall'art. 3 della legge regionale n. 1/79 e degli artt. 3 e 16 della legge regionale di riordino n. 22 del 9.5.86:

- 1) RICOVERO MINORI
- 2) RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI;
- 3) INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE I CITTADINI IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE;
- 4) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI;
- 5) ATTIVITA' LAVORATIVA ANZIANI;
- 6) CENTRO DIURNO
- 7) TRASPORTO ANZIANI E SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
- 8) ATTIVITA' RICREATIVE: SOGGIORNI DI VACANZA E/O GITE;
- 9) INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.
- 10) CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART. 3 **RICOVERO MINORI**

FINALITA'

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza e assistenza di soggetti che per motivi contingenti o permanenti si trovano nella impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita.

I principi basilari su cui si fondono i servizi residenziali sono la promozione del benessere della dignità e dell'autostima dell'utente, attivando le capacità residenziali del soggetto e potenziando il ruolo della famiglia, della rete parentale e amicale.

Nell'ambito delle diverse forme di assistenza offerte al cittadino l'accoglienza in strutture residenziali si colloca, comunque, come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

L'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale, progetta, attiva e coordina nel rispetto della L.R. 22/86 e successive modifiche ed integrazioni, dei Decreti di attuazione e del presente Regolamento, i servizi residenziali.

I servizi residenziali rispondono a interventi di carattere temporaneo, di pronto intervento e di permanenza prolungata e possono rivolgersi a specifiche fasce d'utenza e ad una utenza mista.

I Servizi residenziali devono, comunque, essere integrati dai servizi sociali e sanitari di base del territorio al fine di assicurare una risposta globale ai bisogni della persona e devono garantire, ove sia possibile, l'inserimento/reinserimento del soggetto nel tessuto sociale, evitando forme di emarginazione.

DESTINATARI

Sono destinatari dei servizi residenziali:

- soggetti privi di adeguato supporto familiare, in tutto o in parte incapaci, per le loro condizioni psico-fisiche o socio-economiche di provvedere a se stessi in modo autonomo;
- giovani a rischio di devianza che necessitano di un periodo di accoglienza per l'attuazione di un progetto di intervento educativo;
- minori appartenenti a nuclei familiari gravemente problematici che non possono garantire adeguato sostegno e per i quali non è possibile procedere ad affidamento familiare.

MODALITA' DI GESTIONE

I servizi residenziali si possono realizzare:

- mediante gestione diretta;
- attraverso convenzione con Enti, Associazioni, Cooperative nel rispetto della normativa vigente; con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Reg/le EE.LL. con Decreto Presidenziale del 4 giugno 1996. Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno ritenersi autonomamente recepite.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto ai servizi residenziali può avvalersi dei suoi operatori, della prestazione gratuita di obiettori di coscienza, di servizio civile nazionale, di organizzazioni di volontariato o di solidarietà familiare nel rispetto della normativa in vigore.

PRESENTAZIONE ISTANZE E AVVIO PROCEDIMENTO

L'ammissione ai servizi residenziali avviene a seguito di provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza ovvero, eccezionalmente in particolari situazioni segnalati dal Servizio Sociale del Comune in raccordo con i servizi di neuro-psichiatria infantile competenti.

La documentazione da allegare è la seguente:

- autocertificazione attestante la nascita, la residenza, la composizione del nucleo familiare, il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare (si farà riferimento alla normativa vigente in materia di reddito familiare);
- certificazione sanitaria o altre certificazioni attestanti il possesso dei requisiti giuridici previsti dal presente articolo.

VALUTAZIONE TECNICA SULL'AMMISSIBILITA' AL SERVIZIO

L'Assistente Sociale svolge una valutazione sociale per l'accertamento della effettiva impossibilità di mantenere il soggetto nel suo ambiente di vita.

La valutazione sociale deve considerare tutte le risorse pubbliche e private, siano esse di natura assistenziale che a carattere sanitario, deve attivare interventi di sostegno economico, psicologico ed educativo nei confronti della famiglia, per far fronte alle necessità della famiglia al fine di mantenere il minore il più possibile nel proprio ambiente.

A seconda delle problematiche evidenziate consulta, quindi, il medico di famiglia e/o personale specializzato individuato dall'Amministrazione Comunale per specifiche utenze al fine di valutare, insieme all'utente ed alla sua famiglia, le possibili alternative al ricovero e, nel caso non si ravvisassero, il servizio residenziale più idoneo.

RICORSI

I provvedimenti di diniego devono indicare le ragioni che hanno determinato la decisione e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Gli interessati entro 15 giorni possono presentare ricorso a cui viene dato riscontro entro i successivi 30 giorni.

DIMISSIONI

L'Amministrazione Comunale provvede alle dimissioni del soggetto interessato:

- per conclusione del piano d'intervento in caso di accoglienza temporanea;
 - per il venire meno delle condizioni che avevano giustificato il ricovero;
 - per libera determinazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
 - Per revoca del provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
- La permanenza temporanea in servizio residenziale può essere prolungata oltre la scadenza, nel caso in cui non esistano le sufficienti condizioni che permettano le dimissioni.
- In tal caso, attraverso la riformulazione del piano di intervento viene emesso provvedimento di proroga.

COMPARTECIPAZIONE

L'Amministrazione Comunale, in esecuzione delle leggi vigenti in materia, prevede la partecipazione degli utenti al costo dei servizi.

La eventuale compartecipazione al costo del servizio è determinata nella misura e secondo quanto previsto dai decreti emanati annualmente dall'Assessorato Enti Locali.

Sono, altresì, soggette all'obbligo di compartecipare al costo dei servizi le persone indicate dall'art.433 del Codice Civile.

L'ammontare della quota di compartecipazione e le modalità di pagamento sono indicati nei relativi provvedimenti di ammissione notificate all'interessato e agli obbligati per legge .

COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Durante l'accoglienza nei Servizi Residenziali l'Assistente Sociale responsabile del caso elabora, insieme all'utente ed agli operatori del servizio, piani di intervento individualizzati.

E' compito dell'Assistente Sociale mantenere periodici rapporti con gli operatori dei servizi residenziali, gli utenti e la famiglia del minore per la verifica dell'efficacia degli interventi ed il controllo della loro attuazione.

Nella fase di elaborazione dei piani di intervento e verifica l'Assistente Sociale si avvale, ove occorra, della consulenza del medico di famiglia e degli specialisti di altre Istituzioni.

Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del ricovero o la riformulazione del piano di intervento in relazione alle mutate situazioni di bisogno.

CONTROLLI

E' fatto obbligo al Servizio Sociale del Comune di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni e nel caso di affidamento del servizio a terzi sull'osservanza delle clausole contrattuali.

Detti controlli sono, altresì, condotti dalle Commissioni Consultive specifiche, se previste dalla normativa vigente.

E' fatto salvo il diritto del Servizio Sociale del Comune di attivare accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta altresì salva la facoltà di condurre accertamenti su segnalazioni, oltre quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci, il Servizio Sociale del Comune si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

ART.4

RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi per il ricovero in case di riposo, residenze sanitarie assistenziali per anziani e per diversabili, comunità alloggio, istituti accreditati: gli anziani e i diversabili residenti nel Comune di Assoro (oppure dimoranti nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell'art. 2 della Legge Quadro 328/00), impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare ed a usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;
- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi (soltanto per gravi e comprovati motivi di salute dei familiari) a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;
- stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero in proprio o con l'aiuto dei parenti obbligati per legge agli alimenti.

TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- informazione agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero (ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento totale o parziale della retta di degenza) in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune o nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente il convenzionamento con il Comune;
- erogazione di contributo, in alternativa al ricovero, ad anziani e diversabili assolutamente privi di familiari e privi del beneficio dell'indennità di accompagnamento, i quali dimostrano di avvalersi della necessità di ricorrere a servizi di assistenza a domicilio. L'importo massimo del contributo è di €250,00 mensili. Il contributo in ogni caso avrà decorrenza a partire dalla consegna di tutta la documentazione necessaria (farà fede la data di protocollo).

METODOLOGIA D'INTERVENTO

1 – La richiesta di intervento da parte dell'anziano, del diversabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, del familiare, deve essere accolta dal Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute, soprattutto per quanto riguarda l'anziano (accertate mediante certificazione medico-sanitaria);
- b) presenza/assenza di familiari e loro comprovata impossibilità all'accudimento;
- c) capacità reddituale del ricoverando e dei familiari.

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto, predisposto dal Servizio e condiviso con il richiedente. La decorrenza sarà dopo l'avvenuta autorizzazione al ricovero da parte della Giunta Comunale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO E METODOLOGIA DI CONTEGGIO DELLA QUOTA A SUO CARICO

Le richieste di ricovero o di contributo devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà presentare la seguente documentazione:

- verbale d'invalidità civile (se accertata);
- modello di pensione corrente (OBISM o altro);
- modulo di richiesta del contributo;
- Dichiarazione sostitutiva unica (Attestazione ISE)

Nel modulo di richiesta del contributo dovranno essere inoltre dichiarate le seguenti voci (se esistenti):

- rendite INAIL;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate (pensioni per ciechi civili, sordomuti, invalidi civili);
- indennità di accompagnamento;
- depositi su conto corrente bancario e/o postale;
- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli;
- Investimenti finanziari;
- Proprietà immobiliari.

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero o per l'erogazione del contributo. Dall'intero ammontare del reddito del ricoverando verrà esclusa una quota spese personali (**quota pari a €5.000,00**).

Verranno conteggiati altresì le proprietà immobiliari (ad esclusione della casa di abitazione fino a un valore di €51.645,69) o altri introiti risultanti dalla eventuale locazione o vendita di immobili nonché le eventuali somme o beni pervenuti per via ereditaria.

Il ricoverando è pertanto obbligato a comunicare all'Ufficio Sociale del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione delle stesse che intervenga durante il periodo di ricovero presentando copia della documentazione comprovante la propria nuova situazione economica o apposita autodichiarazione .

Di norma non sono ammessi a beneficiare dei suddetti benefici, i cittadini proprietari di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione fino a un valore di €51.645,69)

L'Ufficio Sociale del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi.

E' fatto salvo il diritto del Servizio Sociale del Comune di attivare accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta altresì salva la facoltà di condurre accertamenti su segnalazioni, oltre quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci, il Servizio Sociale del Comune si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEI PARENTI E METODOLOGIA DI CONTEGGIO DELLA QUOTA A LORO CARICO

Gli utenti del servizio, i conviventi, i parenti tenuti agli alimenti sono chiamati dopo gli accertamenti effettuati ed in base alle loro condizioni economiche ed alle valutazioni sociali, a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune per il ricovero. L'utente e tutti gli obbligati devono sottoscrivere, questi ultimi anche delegando alcuni di loro, l'impegno a contribuire alle spese per il ricovero. Nel caso di rifiuto da parte dei parenti tenuti agli alimenti, l'Ufficio Sociale del Comune può richiedere il ricorso all'autorità giudiziaria.

La partecipazione dei parenti viene determinata in base al grado di parentela (art.433 e seguenti c.c.) e alla situazione economica del loro nucleo familiare.

I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando:

- certificazione ISE;
- eventuale certificazione dei redditi non soggetti a IRPEF (es. redditi derivanti da pensioni maturate all'estero, redditi da lavoro all'estero, INAIL, ecc...).

La eventuale compartecipazione al costo del servizio dell'utente e dei parenti obbligati per legge è determinata nella misura e secondo quanto previsto con delibera di G.M. n.67 del 29.04.04 e dai decreti che saranno emanati annualmente dall'Assessorato Enti Locali.

L'ammontare della quota di compartecipazione e le modalità di pagamento sono indicati nei relativi provvedimenti di ammissione notificate all'interessato e agli obbligati per legge.

L'Ufficio Sociale del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti.

CASI PARTICOLARI

Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere esaminati da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.

ART. 5

INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE IL CITTADINO IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE (lettera S) ART. 3 L.R. N. 22/86

●Questo tipo di intervento assistenziale è volto al sostegno dei cittadini con disagio fisico e/o psichico che si trovano in situazione temporanea o permanente di inadeguata assistenza familiare.

●Il servizio è articolato su diverse prestazioni che saranno fornite presso il domicilio dell'utente:

- aiuto domestico;
- igiene e cura della persona;
- assistenza infermieristica;
- ritiro e riconsegna biancheria;
- disbrigo pratiche amministrative, sostegno morale e psicologico;
- erogazione pranzo giornaliero;
- recupero di abilità residue tramite l'attuazione di progetti specifici.

●Sono soggetti beneficiari i cittadini con disagio fisico e/o psichico residenti da almeno un anno nel Comune e che si trovano nelle condizioni di abbandono e di inadeguato supporto familiare, nonché privi di reddito di qualsiasi natura e/o non superiore al limite di reddito previsto per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dalle circolari vigenti in materia.

I beneficiari, per potere accedere al suddetto servizio dovranno presentare domanda su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato medico che attesti il disagio psichico;
- Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e il reddito da ciascuno posseduto;
- Dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISE).

●Il Servizio Sociale del Comune avrà il compito di valutare la necessità dell'intervento, secondo i seguenti criteri:

- a) condizione di salute del richiedente;
- b) assenza di familiari o inadeguata assistenza familiare;
- c) assenza di reddito o presenza di reddito minimo;

●Il servizio si può realizzare:

- mediante gestione diretta, avvalendosi degli operatori del comune;
- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative nel rispetto della normativa vigente.
- mediante prestazione gratuita di obiettori di coscienza, di servizio civile nazionale e di organizzazioni di volontariato, anche a supporto del servizio dato in convenzione ad Enti, Associazioni, Cooperative, nel rispetto della normativa vigente.
- attraverso l'erogazione di un contributo economico a persone indigenti, tramite l'attuazione di un progetto di utilità collettiva, su proposta dell'Ufficio Sociale del Comune.

ART. 6

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E TELESOCORSO

FINALITA'

- Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazione di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.
- Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.
- L'assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base o specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede l'attivazione di forme stabili di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di erogazione.

BENEFICIARI

- Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto ad anziani, residenti nel territorio comunale che a causa delle loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive o integrative di quelle familiari.

PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti e alle risorse disponibili:

- **Aiuto domestico:** aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero e periodico della persona (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, preparazione e/o aiuto per i pasti, cambio della biancheria); Frequenza delle prestazioni: minimo 2 prestazioni settimanali per assistito.
- **Assistenza infermieristica:** cure infermieristiche diverse, prelievi per esami clinici, controllo pressorio, medicazioni, prevenzione delle piaghe di decubito, iniezioni ipodermiche e intramuscolari, somministrazione dei farmaci in stretto collegamento con il medico curante, pulizia dei catetere, rilievo della temperatura.
Frequenza della prestazione: ragguagliata all'effettivo bisogno dell'assistito e comunque di almeno una volta alla settimana.

- **Igiene e cura della persona:** aiuto a favorire l'autosufficienza della persona, vestizione, aiuto per il bagno, mobilitazione del soggetto allettato, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidati.
- **Lavaggio biancheria e stireria:** se l'utente farà espressa richiesta, tale prestazione verrà erogata nell'abitazione dell'utente.
Frequenza della prestazione: ragguagliata all'effettivo bisogno dell'assistito.
- **Disbrigo pratiche:** informazioni su diritti e pratiche, riscossioni pensioni, ecc., informazione sui servizi socio-sanitari nel territorio, accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità quando questo non sia in grado di recarsi da solo.
Frequenza della prestazione: ragguagliata all'effettivo bisogno dell'assistito.
- **Sostegno morale e psicologico:** favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione dei vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione.
Frequenza della prestazione: ragguagliata all'effettivo bisogno dell'assistito e comunque di almeno una volta alla settimana.
- **Fornitura e/o preparazione dei pasti:** la fornitura del pasto avverrà solo quando sia indispensabile. E' più confacente aiutare l'anziano nella preparazione dei pasti.
- **Telesoccorso:** comprende servizi di telesorveglianza dei soggetti a rischio, sostegno psicologico ad anziani attraverso attività di prevenzione, controllo, intervento a seguito di chiamate telefoniche da parte dell'assistito

Il servizio di assistenza domiciliare viene effettuato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni non festivi, assicurando il servizio infermieristico nei giorni festivi limitatamente agli assistiti affetti da gravi infermità. I casi suddetti saranno segnalati appositamente dall'Ufficio dei Servizi sociali a seguito di certificazioni mediche.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'Ufficio di Servizio Sociale si avvale di Assistenti Sociali, che provvedono alla compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione del medico di famiglia.
Le schede di rivelazione misurano:
 - a) il livello di autosufficienza, cioè il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali;
 - b) il livello di assistenza di cui gode il soggetto, cioè la sua situazione familiare;
 - c) l'età;
 - d) la condizione socio-economica dell'anziano e del suo nucleo familiare.
 Il livello di reddito sarà preso in considerazione solo per stabilire la eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio.

PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il richiedente del suddetto servizio dovrà presentare istanza su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale entro i termini e secondo le modalità indicate nel relativo bando, affisso in tutto il territorio cittadino, allegando la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la residenza, la situazione familiare e il reddito del nucleo familiare dell'anziano;
- certificato medico;
- eventuale certificato sanitario attestante il grado di invalidità.

Il responsabile del procedimento provvede alla istruttoria delle istanze e, tenuto conto per gli anziani dei criteri stabiliti nella normativa di settore, verifica i requisiti formali di legittimità.

Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 7 giorni dalla notifica della comunicazione dell'Ufficio a pena di decadenza.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno.

GRADUATORIE

- Il Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla scadenza del bando, verificherà le condizioni di ammissibilità al servizio, formula graduatorie differenziate per categorie di bisogni, seguendo i parametri stabiliti nel bando relativo all'erogazione del servizio, sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione.
- A parità di punteggio viene preferito chi è più anziano di età.
- Le graduatorie sono affisse all'Albo Pretorio e possono essere visionate presso i locali dell'Ufficio Servizi Sociali.
- Durante tale periodo, e nei 7 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni le quali vengono esaminate dall'ufficio.

La graduatoria sarà altresì aggiornata e modificata per:

- decesso dell'utente;
 - mutate condizioni del livello di autosufficienza;
 - mutate condizioni familiari;
 - trasferimento, ricovero in ospedale o istituto dell'utente.
- Le graduatorie periodicamente aggiornate restano valide ai fini dello scorrimento fino a nuovo bando; esse possono essere utilizzate nei seguenti casi:
 - a) cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
 - b) impinguamento dei capitoli di bilancio.

GRATUITA'

- Il servizio di assistenza domiciliare è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alla vigente normativa.
- Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dall'Amministrazione, comporta sospensione del servizio.
- L'Amministrazione Comunale deve esercitare azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge a prestare gli alimenti soltanto per la fornitura dei pasti caldi.

CONTROLLI

- E' fatto obbligo all'Ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.
- Per detti controlli si può consultare la Commissione Consultiva Anziani.
- L'Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.
- Resta salva la facoltà dell'Ufficio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre quelli definiti dal campione.
- Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

GESTIONE DEL SERVIZIO

●Il servizio si può realizzare:

- mediante gestione diretta, avvalendosi degli operatori del comune;
- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative nel rispetto della normativa vigente.
- mediante prestazione gratuita di servizio civile nazionale e di organizzazioni di volontariato, anche a supporto del servizio dato in convenzione ad Enti, Associazioni, Cooperative, nel rispetto della normativa vigente.
- Attraverso l'erogazione di un contributo economico a persone indigenti, tramite l'attuazione di un progetto di utilità collettiva, su proposta dell'Ufficio Sociale del Comune.

ART. 7

ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI

L'Amministrazione Comunale, attraverso il Settore Solidarietà Sociale, può destinare gli anziani ai servizi di:

- a) sorveglianza presso le scuole;
- b) sorveglianza presso e attrezzature sportive;
- c) sorveglianza nei giardini e parchi pubblici;
- d) sorveglianza nei centri diurni e di ristoro;
- e) accompagnamento a monumenti e musei in gite per anziani e minori;
- f) trasporto ed accompagnamento degli handicappati, bambini e scolari;
- g) attività di sostegno nei confronti di anziani ed inabili (compagnia e servizi simili);

Sono beneficiari gli anziani residenti da almeno un anno, che abbiano compiuto l'età di 55 anni se donna e 60 se uomo, e che non abbiano compiuto l'età di 75 anni.

La domanda dovrà essere prodotta su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la residenza, lo stato di famiglia e il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente.

L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio competente, il quale predisporrà la graduatoria dei richiedenti sulla base dei criteri fissati dalle leggi e circolari vigenti in materia.

La suddetta graduatoria verrà sottoposta all'esame dell'apposita Commissione Consultiva degli anziani, la quale esprime parere.

L'Ufficio Solidarietà Sociale, unitamente agli Uffici interessati, predisporrà gli atti per la stipula dei contratti d'opera trimestrali e curerà, sempre d'accordo con gli Uffici interessati, le sedi ove gli anziani presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative dei servizi stessi.

Gli addetti non potranno svolgere prestazioni superiori a due ore giornaliere.

I richiedenti inclusi in graduatoria possono essere avviati solo per un turno trimestrale nel corso dell'anno solare.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono in qualsiasi momento recedere dal contratto senza alcun preavviso, con semplice comunicazione scritta, che deve pervenire tempestivamente. Nel qual caso si può attingere alla graduatoria per la sostituzione.

Gli operatori che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli infortuni che potrebbero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso i terzi.

Il compenso orario forfettario, nei giorni feriali e nei giorni festivi e per non oltre due ore giornaliere per tutti i servizi, viene determinato secondo quanto previsto dalle relative circolari esplicative emanate dall'Assessorato degli Enti Locali.

La liquidazione dei compensi spettanti al personale avviato, avverrà su prospetto di liquidazione predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

ART.8

CENTRI DIURNI

Il centro diurno è una struttura territoriale, articolata e flessibile, che rimane aperta almeno dieci ore al giorno, in orari volti a soddisfare le esigenze dell'utenza.

Il centro diurno si configura come luogo di attrazione, di incontro, di vita di relazione ed ha lo scopo di favorire processi di integrazione e di socializzazione.

Sono soggetti destinatari del servizio prevalentemente persone anziane che trovano in esso un costante punto di riferimento per trascorrere il proprio tempo libero e/o risolvere normali problemi di vita quotidiana.

Sono destinati anche i portatori di handicap non gravi, indipendentemente dall'età.

Nel centro diurno si possono organizzare (compatibilmente con le risorse finanziarie del Comune) molteplici attività a carattere ricreativo, culturale e sociale.

La gestione delle predette attività potrà essere garantita da Cooperative Sociali o da Associazioni, che disporranno, in relazione ai servizi erogati, di figure professionali idonee.

La gestione del centro diurno, oltre che in convenzione con Cooperative Sociali o Associazioni, anche di volontariato, potrà essere gestito, in mancanza di disponibilità finanziaria del Comune, direttamente dagli utenti e/o in collaborazione con l'Ufficio Solidarietà Sociale.

La domanda per l'accesso al centro diurno dovrà essere prodotta su apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Solidarietà Sociale. Eventuale certificato medico verrà rilasciato solo nel caso in cui si dovrà usufruire di eventuali servizi aggiuntivi presso il centro Diurno.

Per usufruire di eventuali servizi aggiuntivi, occorrerà, altresì, produrre:

-autocertificazione attestante la situazione di famiglia e i redditi dell'intero nucleo familiare.

L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio competente il quale rilascerà all'utente una tessera che consente la presenza e la partecipazione alla vita del centro.

I servizi del centro diurno saranno erogati a parziale pagamento, secondo i limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dalle circolari vigenti in materia.

In ogni caso, per usufruire dei locali del centro diurno, ciascun utente dovrà versare una quota fissa determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale; eventuale morosità sarà motivo di esclusione dall'accesso al centro diurno.

Gli utenti eleggeranno un anziano Responsabile del Centro Diurno che dovrà tenere presso la sede del centro stesso una scheda di tutti gli utenti contenenti i dati anagrafici, il domicilio e gli indirizzi dei familiari da utilizzare in caso di bisogno. Tale Responsabile durerà in carica 2 anni.

Inoltre, in seno al Centro Diurno è prevista una rappresentanza degli utenti (organo consultivo), che sarà costituita da tre membri, che dureranno in carica due anni, eletti dagli stessi utenti, riuniti in assemblea almeno una volta l'anno, nel corso della quale verranno anche presentati i programmi di attività previste.

Le quote versate saranno rimosse direttamente dal Responsabile eletto di cui al precedente punto 5), il quale provvederà a trasmettere entro il 30 marzo di ogni anno il relativo elenco all'Ufficio Solidarietà Sociale.

Le predette quote saranno utilizzate, per le spese correnti necessarie, per il centro stesso.

Il Responsabile del centro diurno, sentito l'Organo Consultivo, può segnalare all'Ufficio Solid. Sociale, gravi comportamenti che possano pregiudicare il normale svolgimento delle attività. L'Ufficio Solidarietà adotterà i provvedimenti opportuni.

ART.9

TRASPORTO URBANO ANZIANI E SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Questo servizio è volto a garantire agli anziani e ai soggetti portatori di handicap, il trasporto urbano, mediante la concessione di abbonamenti gratuiti mensili o di un numero mensile di biglietti da viaggio, valevoli sulla rete urbana.

Sono beneficiari del suddetto servizio:

- gli anziani che hanno compiuto 60 anni se uomini e 55 anni se donne, in possesso dei requisiti previste dalle disposizioni legislative e circolari vigenti in materia;
- i soggetti portatori di handicap che si trovano nelle condizioni previste dall'art.21 della L.R. n.68/81 e successive integrazioni e L.R. n.9/92.

Del suddetto servizio usufruiranno prioritariamente gli anziani e/o i portatori di handicap in possesso di redditi più bassi e residenti in zone molto distanti dal centro.

La domanda dovrà essere prodotta su apposito modulo e corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione ISE del nucleo familiare;
- certificato attestante lo stato di handicap del richiedente.

L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio competente il quale predisporrà la graduatoria dei richiedenti sulla base dei criteri fissati dalle leggi e circolari vigenti in materia. La suddetta graduatoria verrà sottoposta all'esame dell'apposita Commissione Consultiva degli anziani.

ART.10

SOGGIORNI DI VACANZE E/O ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

● E' un servizio destinato essenzialmente ad anziani e portatori di handicap inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale.

● Sono beneficiari gli anziani residenti da almeno un anno, che abbiano compiuto l'età di 55 anni se donne e 60 se uomini, e/o i portatori di handicap.

La domanda dovrà essere prodotta su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione ISE del nucleo familiare.
- certificazione attestante lo stato di handicap.

L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio Solidarietà Sociale, il quale predisporrà la graduatoria dei richiedenti sulla base dei redditi da ciascuno posseduti e secondo le disposizioni contenute nelle leggi e circolari vigenti in materia.

La suddetta graduatoria verrà sottoposta all'esame dell'apposita Commissione Consultiva degli anziani.

Il numero dei partecipanti il cui reddito supera la fascia esente non può superare il 20% del numero degli anziani ammessi a fruire gratuitamente del servizio.

● Gli anziani e i portatori di handicap avviati ai soggiorni e gite della durata di un giorno saranno accompagnati da personale idoneo, con funzioni di animatori, nella misura di uno per ogni gruppo di 25/30 anziani, con diritto al vitto e soggiorno gratuito e con trattamento di missione se e in quanto spettante.

L'Amministrazione Comunale, nell'impossibilità di fare accompagnare gli anziani e i portatori di handicap da dipendenti comunali, ricorrerà a personale volontario esterno con adeguata preparazione, garantendo gratuitamente allo stesso personale, vitto e soggiorno, senza diritto a retribuzione alcuna.

L'accompagnatore-animatore dovrà curare il rapporto con gli utenti del servizio, con le strutture ospitanti ed esterne e sarà responsabile del gruppo affidatogli.

Gli anziani e i portatori di handicap dovranno essere accompagnati, nel caso specifico di soggiorno, da un infermiere professionale o da un assistente sanitario, da richiedere all'A.S.L., con il trattamento di missione spettantegli.

L' infermiere o assistente sanitario dovrà:

- tenere aggiornata la cartella sanitaria dell'utente;
- assistere alle eventuali visite mediche;
- assicurare l'osservanza delle eventuali prescrizioni o delle terapie mediche;
- garantire il rispetto di particolari diete necessarie per l'utente;
- tenere quotidiani contatti con gli accompagnatori-animatori.

La suddetta figura non sarà prevista qualora il Comune organizzi gite della durata di un giorno.

● Nel caso specifico di soggiorno, l'anziano o il portatore di handicap ammesso al servizio dovrà presentare almeno dieci giorni prima della partenza un certificato medico, nel quale risulti che è stato sottoposto a visita medica e che le condizioni fisiche dello stesso sono tali da essere ritenuto in grado di godere di vacanze.

- Al responsabile del gruppo sarà anticipata una somma di danaro per eventuali visite mediche urgenti, farmaci e autoambulanze, da rendicontare con fatture e scontrini fiscali.

- Il soggiorno e/o la gita della durata di un giorno potranno essere realizzati attraverso la concessione di contributi ad Associazioni, Enti Sociali, Onlus, Cooperative Sociali, Circoli Parrocchiali, con sede nel Comune di Assoro.

In tal caso l'organizzazione del servizio avverrà in collaborazione con questo Comune; la presentazione delle domande e la predisposizione delle graduatorie verrà effettuata dall'Ufficio Sociale del Comune.

- L'entità del contributo da concedere è condizionato sia dal numero degli anziani che parteciperanno alle suddette attività ricreative, sia dalla località scelta e, comunque, dalla disponibilità finanziaria del Comune.

- **Feste per anziani**

Ogni anno in occasione del Carnevale e del Natale potranno essere organizzate delle feste rivolte a tutti gli anziani del Comune o ai portatori di handicap. L'animazione e uno spuntino rallegreranno i momenti di incontro. Verrà offerto un servizio di trasporto per tutti gli anziani che non hanno la possibilità di raggiungere in autonomia la sede della festa.

Anche la realizzazione delle suddette attività ricreative potrà avvenire mediante la concessione di contributi agli Enti e Associazioni di cui al precedente punto relativo all'organizzazione di soggiorni e gite per anziani e portatori di handicap.

ART.11 ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Il Comune di Assoro provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicato a favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizione di disagio economico, come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 22/86, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.05.87, dall'art. 3 della L.R. n. 1/79 e dall'art. 12 della L.R. n. 33/91.
- 2) L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:
 - alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali;
 - alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
 - all'accertamento, in sede istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
 - a) Assistenza economica straordinaria.
 - b) Assistenza economica ordinaria: temporanea e continuativa;
 - c) Assistenza economica mediante interventi assistenziali in natura;
 - d) Contributi ad Enti e Associazioni.

SOGGETTI ASSISTIBILI

- 1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini, residenti nel Comune da almeno un anno, che versano in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
- 2) Possono accedere ai suddetti servizi anche i cittadini residenti nel Comune da meno di un anno e le persone senza fissa dimora limitatamente all'assistenza economica straordinaria e urgente.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare di riferimento per l'applicazione del presente Regolamento è quello previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto leg.vo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni ed è composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e da quelli a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Alla determinazione del reddito concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi, comprese pensioni estere, rendite INAIL, indennità di disoccupazione e A.N.F., contratti di lavoro stagionale stipulati a qualsiasi titolo, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, patrimonio costituito da fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, tenuto conto della loro commerciabilità, dell'uso cui vengono adibiti e del reddito che producono con esclusione della casa di proprietà ove il richiedente abita.

Vi rientrano, altresì, eventuali contributi percepiti nel settore dell'Agricoltura ed eventuali benefici assistenziali concessi sotto altre forme (es. cantieri di lavoro) dal Comune.

Vi rientrano, infine, i depositi bancari o postali o altri titoli superiori o pari al limite della quota base di assistenza.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA BASE ASSISTENZA

Per “**quota base assistenza**”, idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Il fabbisogno minimo corrispondente alla quota base assistenza del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sottospecificati:

CAPOFAMIGLIA	75% DELLA QUOTA BASE ASSISTENZA
CONIUGE A CARICO	25% DELLA QUOTA BASE ASSISTENZA
FAMILIARI A CARICO (DA 0 A 18 ANNI)	35% DELLA QUOTA BASE ASSISTENZA
ALTRI FAMILIARI A CARICO	15% DELLA QUOTA BASE ASSISTENZA

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- La richiesta di prestazione ass.le deve essere presentata per iscritto utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Ufficio Solidarietà Sociale.
- All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso.

In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione di rito:

- autocertificazione comprovante:
 - la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare oppure autocertificazione attestante il godimento del domicilio di soccorso;
 - la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
 - la situazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare;
 - lo stato di disoccupazione ;
- dichiarazione sostitutiva attestante il reddito dell'anno in corso;
- altra valida documentazione, in originale o in copia autenticata ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (ritenute comprovanti il pagamento del canone di locazione, bollette ENEL TELECOM GAS, ecc.), secondo le indicazioni riportate nell'apposito modello di istanza fornito dall'Amministrazione Comunale.

A) ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

- 1) **L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**, consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di situazioni impreviste, improvvise, eccezionali, la cui incidenza sulla economia del nucleo familiare è tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevabile, opportunamente documentate e verificate dal Servizio Sociale. Essa può essere erogata una sola volta nell'arco dell'esercizio finanziario, salvo per altro grave e comprovato motivo.

La presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. I cittadini che intendono accedere ai benefici sopra specificati dovranno produrre regolare istanza sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio competente allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante lo stato di disagio in cui si trovano.

Il contributo straordinario può essere richiesto per:

- a) **Condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte integralmente dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, (saranno comprese anche le spese di trasporto e soggiorno), terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi (con esclusione delle protesi dentarie), frequenti spese mediche non rimborsabili dall'A.U.S.L.;**

● I cittadini che intendono accedere al suddetto beneficio dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione inerente le spese sostenute e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

● Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute, documentate in originale, e in ogni caso fino ad una cifra massima annua di € 2.500.00.

● Nella fattispecie si prescinde dalla condizione di disoccupazione e dal possesso del reddito dell'intero nucleo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, purchè la spesa sanitaria rimasta a carico superi il 50% dello stesso. Per i redditi inferiori a € 5.000.00, si prescinde dal requisito delle spese sostenute, purchè ne viene accertata la sussistente condizione patologica per cui si richiede il contributo.

● Per i cittadini il cui reddito non superi la quota base di assistenza prevista dal presente regolamento è previsto un rimborso massimo fino al 70% del costo sostenuto per le visite specialistiche e per l'acquisto di farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale sempre che si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture e scontrini fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, vidimati su prescrizione medica da farmacie regolarmente autorizzate (soltanto per il caso specifico del rimborso spese mediche non rimborsabili dall'A.U.S.L.).

b) Improvvisa perdita della casa di abitazione a seguito di crollo, di incendio, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;

●cittadini che intendono accedere al suddetto beneficio dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

●Il contributo straordinario per perdita dell'alloggio soggiace alle seguenti condizioni:

-viene determinato, su proposta del Servizio Sociale, ove non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente comma, entro il limite massimo di €2.500.00 annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute/fatture in originale.

c) Venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, sciagura automobilistica di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;

●I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza entro sei mesi dall'evento allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia.

●Il contributo di cui al precedente punto viene determinato fino a un massimo di €2.500.00.

d) furto di strumenti e/o animali necessari ed indispensabili allo svolgimento della propria attività lavorativa;

●I cittadini che intendono accedere ai benefici sopra specificati dovranno produrre regolare istanza, allegando oltre alla documentazione di rito, valida documentazione (denuncia del dichiarante e relativa perizia) comprovante l'avvenuto furto.

●L'entità dell'importo del suddetto contributo è variabile a seconda della gravità della situazione, comunque non può superare la somma di €2.500.00; la suddetta somma non potrà comunque essere liquidata prima di 90 giorni che decorrono dalla data di presentazione della denuncia del furto.

e) danni alluvionali e calamità naturali

●I cittadini che intendono accedere ai benefici sopra specificati dovranno produrre regolare istanza allegando la documentazione di rito, nonché documentazione fotografica e previo successivo accertamento da parte dell'Ufficio competente.

●Il suddetto contributo viene determinato fra un minimo di € 1.000.00 e un massimo di € 1.500.00, a seconda la gravità del caso.

●L'Amministrazione Comunale, a seguito di eventi dovuti a calamità naturali (terremoto, guerre, alluvioni, carestie, etc.) può erogare anche a Regioni, Provincie, Comuni, Istituzioni, Enti Italiani ed Esteri, compatibilmente con le disponibilità dell'Ente, contributi straordinari, nella misura massima di € 2.500.00, che testimoniano concretamente il senso di solidarietà civile nei confronti dei Paesi colpiti.

f) spese per trasporto funebre dall'estero o da altro Comune, o nel proprio Comune soltanto nei casi di grosse difficoltà economiche e finanziarie;

●Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire i sostenimenti delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale, con ordinanza del Sindaco, interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale, dietro presentazione di fatture allegate alla richiesta.

●Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, oppure qualora il decesso avvenga in altro Comune.

●Nel caso di decesso di nostri concittadini all'estero, sempre che non si superi il doppio della quota base di assistenza, potrà essere concesso un contributo fino a un massimo di €2.500.00.

●I cittadini che intendono accedere ai benefici sopra specificati dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito valida documentazione (fatture, ecc) comprovante l'avvenuto trasporto funebre.

g) contributo di trasporto per spese riabilitative.

● A favore di soggetti portatori di handicap gravi, i quali effettuano cure riabilitative presso centri specializzati e provvedono con mezzo proprio a proprie spese e/o tramite ditte private di noleggio, è prevista l'erogazione di un contributo ambulatoriale, tenuto conto della documentazione presentata. Il contributo viene fissato nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro di distanza dal Comune di Assoro alla sede dei centri di riabilitazione, rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita..

Tale contributo viene erogato purchè esistano le seguenti condizioni:

- i centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;
- il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi propri e di personale idoneo;
- gli stessi soggetti destinatari del contributo trovino difficoltà ad usufruire del servizio in convenzione con il Comune per esigenze di orario.
- Sussistenza delle condizioni di handicap di cui all'art. 3 L. n. 104/92.

Per questo specifico intervento assistenziale, si dovrà prescindere dalla prestazione, a corredo della richiesta, della certificazione attestante il reddito familiare complessivo.

● I soggetti tossicodipendenti e alcolisti, in cura presso il Servizio di Tossicodipendenza Territoriale, vengono equiparati ai soggetti di cui al primo comma.

h)altre situazioni improvvise ed impreviste, contingenti e familiari o personali non espressamente citate, valutate dal servizio sociale.

●I cittadini che intendono accedere ai benefici sopra specificati dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione (eventuali fatture da pagare, ecc) comprovante il grave stato di disagio in cui si trovano.

La gravità dello stato di disagio dovrà essere comprovato dall' Assistente Sociale del Comune.

In alcuni casi particolarmente gravi ed eccezionali, si potrà prescindere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

●Il suddetto contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento, formulato dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dalle A.U.S.L., che ne motivi la necessità (es. progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'inserimento in comunità terapeutiche, all'integrazione sociale di soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori o anziani a rischio di interdizione o per la nascita di un figlio in famiglie emarginate, ecc). Per la realizzazione dei suddetti piani, il Servizio Sociale può avvalersi degli stessi beneficiari oppure da altri destinatari di assistenza economica.

B) ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

L'assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il livello minimo atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. Può essere concessa in forma continuativa o a carattere temporaneo.

Le due forme di assistenza economica non sono compatibili.

a) ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/vedovanza/allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.
 - Nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
 - Ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso.
 - Tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti.
 - Persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.
 - Giovani fra i 18 e i 24 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.
 - Disoccupati .
2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati, ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale e/o ad un progetto di utilità collettiva.

3. I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata dalla documentazione prevista dal presente regolamento, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:
 - custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
 - interventi in materia di protezione civile;
 - prestazione di servizi alle persone assistite dal comune;
 - aiuto alle persone portatori di handicap;
 - sorveglianza e cura del verde pubblico;
 - sorveglianza dei plessi scolastici.
4. I soggetti interessati potranno fare richiesta all'Ufficio sociale del Comune che provvederà a contattarli tempestivamente per far conoscere di volta in volta, compatibilmente con le risorse finanziarie, l'avvio dei progetti e i tempi di presentazione delle istanze.
5. I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo dal quale risulterà che in nessun caso le attività a favore della collettività potranno essere configurate come lavoro subordinato.
6. I soggetti avviati verranno assicurati per RCT e Infortunio .
7. Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne;
8. L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione del presente beneficio per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo;
9. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.
10. L'intervento economico definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 3 per 2 ore giornaliere per 5 giorni settimanali. Il contributo concesso sarà della misura massima di €350.00 mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale sulla base degli incrementi ISTAT.
11. Nel corso dell'anno, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale del Comune, l'intervento economico potrà essere prorogato ulteriormente per i casi di accertata gravità della situazione economica e sociale dei beneficiari
12. Soltanto in casi eccezionali, valutati dal servizio sociale del Comune, si può prescindere dalla attuazione di un progetto. In tal caso l'assistenza economica verrà erogata in unica soluzione per un importo variabile da €300,00 a €500,00.

b) ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1) Per assistenza economica continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile che potrà essere concesso, per la durata di 12 mesi e, comunque, secondo la disponibilità economica del Comune, alle persone appartenenti nelle categorie sotto elencate che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:

- residenza nel Comune da almeno un anno;
 - mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota base di assistenza, corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.
- 2) Il suddetto contributo, rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita, non potrà superare mensilmente:
- €150.00 per i nuclei familiari di 1 persona;
 - €175.00 per i nuclei familiari di 2 persone;
 - €200.00 per i nuclei familiari di 3 persone;
 - €225.00 per i nuclei familiari di 4 persone (per ogni persona in più, presente nel nucleo familiare, l'importo massimo del contributo viene aumentato del 15%).

4. Gli interventi di assistenza economica temporanea possono essere collegati, ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale. In tal caso, le modalità di gestione del progetto sono quelle previste per l'assistenza economica temporanea, ad eccezione del trattamento economico mensile.

1) L'assistenza economica continuativa può essere sospesa in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro.

2) I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione di rito prevista dal presente articolo e da ogni altra certificazione o documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.

3) Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria.

4) Sono soggetti destinatari dell'assistenza continuativa i cittadini residenti che appartengono alle seguenti categorie:

RAGAZZE MADRI

a) Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi in favore di ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti: stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 18 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico.

Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata

dai seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la nascita, l'esistenza in vita del minore, la residenza e lo stato civile del genitore;
- autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, la propria responsabilità a provvedere direttamente al mantenimento del figlio per il quale chiede l'assistenza, l'ammontare dei redditi derivanti dai terreni – fabbricati – lavoro dipendente – lavoro autonomo. (Nella suddetta dichiarazione non vanno inclusi i redditi dei genitori o dei parenti diretti fino al secondo grado con i quali l'istante coabita).

- b) Tale assistenza è dovuta dal giorno della nascita del minore, ove la relativa richiesta venga inoltrata al Comune entro sei mesi dalla nascita o, diversamente, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e viene corrisposta, perdurando lo stato di bisogno del nucleo familiare, fino alla data del compimento del 18° anno di età dell'assistito.
- c) Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, secondo la tabella prevista nel presente articolo, a condizione che il reddito complessivo non superi la quota base di assistenza prevista dal presente regolamento.
- d) L'Ufficio, trimestralmente provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile, stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.
- e) L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
 - quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
 - quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
 - per emigrazione della richiedente;
 - al raggiungimento del 18° anno di età del minore;
 - a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
 - a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici;
- f) I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria.

1) NUCLEI ORFANILI (EX E.N.A.O.L.I.).

- 3) ●In questo caso particolare, ai soggetti richiedenti, (appartenenti ai nuclei orfanili già assistiti ai sensi della L.R. n. 22/86, art. 16 lettera i), che non siano percettori di reddito mensile superiore alla quota base di assistenza prevista dal presente regolamento, viene concesso un contributo economico mensile (rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita) che non potrà superare mensilmente:
 - (1) €75.00 per i nuclei familiari con numero 1 minore;
 - (2) €100.00 per i nuclei familiari con numero 2 minori;
 - (3) €125.00 per i nuclei familiari con numero 3 minori;
 - (4) €150.00 per i nuclei familiari con numero 4 minori;(Per ogni minore in più l'importo massimo del contributo verrà aumentato del 20%).

●Il presente beneficio verrà corrisposto fino al compimento del 18° anno di età dell'orfano; esso è incompatibile con le altre forme di assistenza economica previste dal presente regolamento ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria;

3)NUCLEI EX ANMIL;

4)VEDOVA/O priva/o di contributi da parte di qualsiasi ente o in possesso di pensione o contributi inferiori alla quota base di assistenza prevista dal presente regolamento;

2) **CONIUGE SEPARATO, solo o convivente con la famiglia di origine;**

3) **ORFANI di entrambi i genitori, nubili o celibi e maggiorenni;**

4) **SOGGETTI VITTIME DI GRAVI FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE: tossicodipendenti, profughi, barboni, alcoolizzati cronici, soggetti affetti da AIDS;**

5) **ASSISTENZA PENITENZIARIA E POST-PENITENZIARIA PER IL RECUPERO ED IL REINSERIMENTO DI MINORI ED ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.**

●Tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria potranno beneficiare di prestazioni assistenziali di natura economica e sociale.

●I soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari e residenti nel comune da almeno un anno, dovranno presentare istanza ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento allegando certificato di detenzione.

●A tutti i soggetti aventi i suddetti requisiti potrà essere erogato un contributo economico mensile secondo la tabella prevista nel presente articolo. Tale contributo è finalizzato al superamento momentaneo dello stato di bisogno.

●Per usufruire del presente intervento assistenziale il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore alla “**quota base di assistenza**” meglio valutati dal Servizio Sociale Professionale in collaborazione con il Centro Sociale Servizi Adulti .

●L'Assistenza post-penitenziaria potrà essere erogata per un periodo massimo di 12 mesi dalla scarcerazione o durante l'esecuzione della pena con misura alternativa..

C) ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA A BISOGNOSI

●Il servizio sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in danaro, può proporre, sempre che sussistano i requisiti di cui al presente art. 19, la concessione di “Buoni spesa” per l’acquisto di generi di prima necessità (generi alimentari, di vestiario e di materiale vario), secondo il tipo di fabbisogno accertato e comunque entro il limite mensile, periodicamente rivalutato, previsto nella seguente tabella:

- €150.00 per i nuclei familiari di una persona;
- €175.00 per i nuclei familiari di due persone;
- €200.00 per i nuclei familiari di tre persone;
- €225.00 per i nuclei familiari di quattro o più persone (per ogni persona in più, presente nel nucleo familiare, l’importo massimo del contributo viene aumentato del 15%).

●I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione di rito specificata dal precedente articolo del presente regolamento e da ogni altra certificazione o documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.

●Possono accedere al servizio di cui ai precedenti commi anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale e i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso (circolare Ass7to Enti Locali del 14/06/88 n. 7 paragrafo 6. Inoltre l’art. 4 – 2° comma della L.R. n. 22/1986 estende le prestazioni assistenziali di carattere urgente anche agli stranieri). In tal caso l’intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno.

●Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l’indicazione dei prodotti da fornire e l’entità economica dell’intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell’Ente.

●La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono mediante anticipazione di somma all’Economo Comunale da parte della Giunta Municipale. In ogni caso il presente intervento assistenziale non può superare la durata massima di mesi sei.

●Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l’intervento assistenziale in natura, la ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito, la specificazione del capitolo del PEG su cui grava la relativa spesa.

●La ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterà quest’ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all’Ente, per la relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento.

●L’assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica, al esclusione dell’assistenza economica straordinaria disciplinata dall’art. 17 del presente regolamento.

D) CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

● Possono essere erogati contributi ad Enti morali pubblici e privati ad associazioni di volontariato operanti nel Comune da almeno un anno per iniziative di carattere sociale, didattico e culturale.

● Le domande debbono pervenire almeno 15 giorni prima dall'inizio dell'attività stessa.

● Il contributo viene concesso a giudizio della G.M., la quale tiene conto della progettualità e del tipo di utenza (anziani, minori, handicappati, tossicodipendenti, ecc.).

La richiesta di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) preventivo dettagliato della spesa occorrente per lo svolgimento dell'iniziativa;
- b) relazione dettagliata dell'attività da eseguire integrata del programma con l'indicazione della data presunta di inizio, luogo di svolgimento e con la dimostrazione della particolare rilevanza di carattere sociale o culturale, ecc.

● Gli Enti ed Associazioni ammessi al contributo, potranno chiedere l'anticipo del 50% del contributo concesso, mentre la restante parte, a saldo, verrà erogata ad attività ultimata e dietro presentazione di rendiconto della spesa sostenuta (fatture, scontrini fiscali), dichiarazione del legale rappresentante, resa sotto la propria personale responsabilità, che attesti l'effettiva rispondenza delle spese effettuate per lo svolgimento della attività stessa.

● In casi eccezionali potranno essere ammessi a contributo enti o Associazioni di rilevante fini sociali e umanitari che operano senza scopo di lucro a favore di varie collettività: in tal caso può essere concesso il contributo indipendentemente dalla presentazione della spesa occorrente per l'iniziativa, ma sulla base della rilevanza sociale e territoriale del progetto e dell'attività svolta.

● Nelle predette iniziative rientra altresì, in via straordinaria, la realizzazione di progetti predisposti dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune previa segnalazione dei Servizi competenti (servizio salute mentale, SERT, tribunale per i minorenni, ecc.). Per la realizzazione dei predetti progetti l'Ufficio si potrà avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, presenti nel Comune, con esperienze maturate nel settore, previa richiesta formale di disponibilità.

COMMISSIONE CONSULTIVA

Al fine dell'applicazione del presente regolamento potrà essere istituita una "Commissione consultiva servizi sociali", nominata dal Sindaco ai sensi dell'art. 4 L.R. 20.08.94 n. 32.

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

- Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni dei vigili urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.
- Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.
- Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.
- Il procedimento amministrativo inerente alle pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace comunque alla normativa dettata in materia dalla L.R. n. 10/1991 e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

PROVVEDIMENTO EROGATIVO DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Nei casi in cui sussista a carico l'obbligo, sancito da disposizioni di legge o regolamenti, di intraprendere il procedimento amministrativo a seguito di istanza d'ufficio, il procedimento stesso deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro e non oltre giorni 30 dalla presentazione dell'istanza.

- Di norma ad ogni istanza posta in istruttoria deve seguire, al termine dell'attività istruttoria stessa, apposito provvedimento.
E' però consentito di esitare più istanze mirate ad ottenere lo stesso tipo di intervento assistenziale adottando un solo provvedimento a condizione che dal contesto dello stesso si evincano i seguenti elementi:
 - a) estremi delle istanze e generalità dei richiedenti;
 - b) esito dell'istruttoria con riferimento alle singole istanze;

- c) esplicitazione dei criteri e delle modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale con riferimento alla normativa dettata dal presente regolamento e con specificazione delle motivazioni che hanno determinato eventuali trattamenti differenziati.

EVENTUALE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

- Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a fruire di determinati trattamenti assistenziali, questa verrà predisposta dall'Ufficio Servizio Sociale, a conclusione dell'attività istruttoria, e sarà sottoscritta dal Responsabile del Servizio e/o dall'Assistente Sociale.
- La graduatoria di cui al precedente comma sarà approvata dall'Organo dell'Ente competente a termini di statuto e produrrà effetti successivamente all'esecutività del relativo provvedimento.

COMPETENZE DELLA GIUNTA

- La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 15 – 1° comma sub lettera “b” della legge regionale n. 44/1991, nonché della legge n. 127/1997 (Legge Bassanini) – in Sicilia (L.R. n. 23/98) e circolare assessoriale n. 2 del 29.1.99 appartiene alla Giunta Comunale.

In materia di assistenza economica e per tutti gli altri interventi assistenziali, la Giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di deliberazione munita dai pareri prescritti dall'art. 53 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/41 – entro 15 giorni dalla sua presentazione.

- Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione di contributi in favore di soggetti/nuclei per i quali l'Ufficio del Servizio Sociale si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera congrua.

Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'ufficio di Servizio Sociale proponga l'erogazione di contributi e la Giunta non accolga, in tutto od in parte, la proposta.

- Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla Giunta per attivare diverse forme di assistenza, sarà riconosciuta, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 10/91, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste, per ciascun intervento, dal presente regolamento.

RICHIESTE DI RIESAME

- I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio-assistenziali obbligatori, dovranno essere comunicati agli interessati.
- Resta ferma la possibilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative della Giunta, con impugnativa della relativa deliberazione secondo la normativa vigente in materia.
- L'Amministrazione Comunale, con il supporto del competente ufficio, prende in considerazione eventuali richieste di riesame e di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti di farlo e/o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistiti.

DISCIPLINA RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI

- I cittadini che abbiano indebitamente riscosso contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato, ed in unica soluzione, le somme acquisite, fermo restando che tale evenienza in relazione al disposto dell'art. 496 del codice penale, sarà resa nota alla competente autorità giudiziaria.
- Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.
- Per l'eventuale restrizione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

RINVIO – INTERPRETAZIONE DI CASI E NORME

- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.
- Per l'interpretazione di fattispecie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato Regionale Enti Locali, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per l'interpretazione autentica delle norme del presente regolamento.

NORME FINALI

- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del competente Organo di controllo e dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio. Esso sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.
- Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21/99 e successive modifiche ed integrazioni.